

N. 2242/2020 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Siracusa**

*Sezione Civile 2 CIVILE*

Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2242/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/12/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.

**TRA**

██████████ S.R.L., ██████████ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in ██████████, Viale ██████████ sc.p presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di appello.

**appellante**

**E**

██████████, nato a ██████████ il ██████████ (c.f. ██████████), elettivamente domiciliato a ██████████ in Viale ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo





rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**appellato**

**Oggetto:** Altri contratti atipici.

**Conclusioni:** all'udienza del 14/12/2022 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, da intendersi qui trascritto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2018 emesso il 19 febbraio 2018 dal Giudice di Pace di Siracusa, su istanza della società [REDACTED] s.r.l., di pagamento della somma di €. 481,90, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività di mediazione obbligatoria espletata in favore dell'ingiunto; decreto ingiuntivo che era stato notificato all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto, per una somma complessiva di €. 1.002,08.


A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza del credito ingiunto in quanto dinanzi all'organismo di mediazione si era svolto soltanto il primo incontro di carattere preliminare, in data 13 settembre 2017, che non dava diritto ad alcun compenso se non quello previsto per l'avvio della procedura, nell'ambito del quale non vi era stato alcun accordo tra le parti; e che al secondo incontro erano comparsi soltanto lo stesso opponente e suo fratello [REDACTED] per cui la mediazione aveva esito negativo e non doveva essere versato alcun compenso.





In secondo luogo, eccepiva la nullità o annullabilità del contratto di mediazione costituito dal verbale di incontro del 13 settembre 2017 per dolo o vizio del consenso, poiché l'organismo di mediazione in tale sede aveva fatto sottoscrivere alle parti il regolamento di mediazione senza esibirlo, non consentendo alle parti stesse di apprendere i termini dell'insorgenza del diritto al compenso per l'attività di mediazione.


Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società  s.r.l. contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In particolare, evidenziava che la somma richiesta era stata legittimamente calcolata in base alla normativa in tema di mediazione e in base al regolamento appositamente predisposto e sottoposto alla visione delle parti prima che venisse dalle stesse sottoscritto.

La causa era istruita mediante prova testimoniale.


Con sentenza n. 58/2020 il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l'opposizione rilevando che dal compendio dell'assunta istruzione probatoria è risultato, in maniera certa ed inconfutabile, che nessun compenso l'odierno opponente avrebbe dovuto corrispondere all'opposto organismo di mediazione.

Avverso tale sentenza  proponeva appello contestando la decisione del giudice di primo grado in quanto basata su prove per testi inammissibili perché vertenti su circostanza oggetto di prova documentale e perché articolate con testimoni incapaci; inoltre, lamentava il mancato espletamento del giuramento decisorio dedotto in giudizio.





Rilevava che la decisione impugnata era erronea in quanto basata su prove per testi le cui risultanze non corrispondevano al vero ed erano smentite dalla documentazione versata in atti.

Radicato il contraddittorio, si costituiva  eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello perché avverso una decisione resa secondo equità in un giudizio dal valore inferiore ad €. 1.1000,00; in secondo luogo, l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura alle liti; nel merito, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla società appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa era posta in decisione all'udienza del 14 dicembre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

L'appello è fondato.

In primo luogo va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c. osservandosi che, in tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art.113, secondo comma, c.p.c. per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto (*cfr. Cassazione civile ordinanza n. 12017, pubblicata in data 7 Maggio 2019*).

Nella specie, con l'atto d'appello vengono sollevate censure nei confronti della sentenza impugnata per diverse violazioni di legge e della materia,





oltre che degli istituti giuridici applicati dal Giudice di Pace.

2. Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di procura si appalesa infondata.

Invero, sia negli atti difensivi di primo grado che, soprattutto, nell'atto di appello è evidente che la società appellante è costituita tramite il legale rappresentante pro-tempore dott. [REDACTED] tale ultima circostanza è specificata nello stesso atto di impugnazione, in cui viene riportato il nome del legale rappresentante *pro-tempore* della [REDACTED] s.r.l.

3. Nel merito, dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno appellato [REDACTED] ed il fratello [REDACTED] avevano promosso giudizio di riduzione di disposizione testamentaria e divisione di beni oggetto di successione nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ma che alla prima udienza di comparizione aveva rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

Risulta che con istanza di mediazione depositata il 14 luglio 2017 [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] hanno convocato presso il [REDACTED] di [REDACTED] le altre parti al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge in ordine alla mediazione civile: gli istanti hanno, dunque, compilato e sottoscritto l'istanza di mediazione ai sensi del Dlgs28/2010 in tutte le parti e hanno sottoscritto la medesima istanza, chiedendo all'odierna appellante di convocare in mediazione le restanti parti del giudizio.

Si evince in maniera chiara l'approvazione da parte del sig. [REDACTED] della seguente clausola contrattuale: *"Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il*





*Regolamento di Mediazione, di impegnarsi a corrispondere i costi amministrativi e logistici e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di [REDACTED] consultabili sul sito [www.\[REDACTED\].com](http://www.[REDACTED].com)....".*

Nella seduta del 13 settembre 2017, tenutasi per il primo incontro di mediazione alla presenza di tutte le parti, compresi i procuratori della parti, fra le quali proprio il difensore dell'appellato, è stato redatto il verbale di prosecuzione ai sensi del D.lgs. 28/2010, nel quale è stato espressamente specificato quanto segue: *"Le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di [REDACTED] e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche".*

Risulta evidente l'avvenuta sottoscrizione di tale verbale di prosecuzione della mediazione da tutte le parti, compreso l'odierno appellato ed il proprio difensore. In considerazione dell'unanime e concorde volontà delle parti.

L'avv. [REDACTED] difensore dei sig.ri [REDACTED] controparti della mediazione, con pec del 18 settembre 2017, ha comunicato alla [REDACTED] ed all'avv. [REDACTED] e ai suoi clienti la rinuncia alla prosecuzione della procedura a seguito delle richieste economiche sopravvenute.

A seguito di tale comunicazione il successivo incontro del 18 ottobre 2017, nei locali dell'organismo di mediazione, vedeva la presenza delle parti istanti e si chiudeva con verbale di mancato accordo alla cui redazione partecipavano, con la presenza del mediatore, i sigg.ri [REDACTED] ed il proprio difensore.





Anche in occasione di tale incontro veniva confermato quanto accaduto nella precedente seduta e, dunque, ripetuto e verbalizzato sia che *"le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di [REDACTED] e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche"*, sia che *"le parti hanno convenuto di proseguire la presente procedura oltre il termine di durata ex art.6 c°1 dal DLGS28/2010"*.

Non risulta che l'odierno appellato ed il proprio difensore abbiano eccepito alcunché in ordine alla reale prosecuzione della mediazione, tanto che la procedura veniva conclusa con esito negativo *"per mancato accordo"*, con la sottoscrizione di ulteriore verbale, nel quale le parti istanti hanno riconosciuto di aver proseguito la mediazione, ma di non aver raggiunto un accordo.

È indubbio che dall'accettazione del Regolamento (avvenuta in occasione della compilazione e sottoscrizione dell'istanza di mediazione in data 14/7/2017) e dalla sottoscrizione dei verbali del 13/9/17 e 18/10/2017, operata presso l'[REDACTED] di [REDACTED] (nel corso della quale la parti l'accettavano espressamente il Regolamento di [REDACTED]), sia sorta un'obbligazione di pagamento delle indennità, a carico del sig. [REDACTED] (così come di tutte le altre parti, come previsto per legge), esattamente quantificata nel regolamento medesimo e nella informativa di sintesi, oltre che accettata dalle parti, pari ad €395,00, oltre iva, in quanto trattasi di una controversia di valore da €50001,00 a €250.000,00, come indicato in istanza.

Dal riscontro contabile, emergeva dunque che il sig. [REDACTED] si era reso moroso del pagamento della relativa fattura, ovvero la n. 6380/2017 del 30/11/2017,





pari alla complessiva somma di €. 481,90. Da quanto sopra esposto conseguiva che la società appellante era creditrice nei confronti del sig. [REDACTED] della somma di €. 481,90, dovuta per le indennità sopra specificate.

Tali circostanze smentiscono nettamente le risultanze delle prove testimoniali espletate in sede del giudizio di primo grado, peraltro assolutamente inammissibili in quanto afferenti a circostanze già documentate per iscritto nei verbali di mediazione.

In particolare, gli articolati 1), 2), 3), 4) e 5) erano da ritenersi inammissibili per violazione degli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., non sussistendone le condizioni previste dall'art. 2724, n.3 c.c.: gli articolati riguardano argomenti rientranti nei limiti di cui all'art. 2721 e 2722 c.c., in quanto la prova verte su patti aggiunti e/o contrari la cui stipulazione è avvenuta contestualmente al contratto sottoscritto dalle parti.

L'art.2725 c.c. non consente l'ammissione delle prove orali richieste da controparte, in quanto il contratto che ha dato luogo all'obbligazione di pagamento è provato per iscritto e non è stato contestato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, va rigettata l'opposizione proposta dal sig. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2018 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa, che va confermato.


4. Le spese di lite del primo grado di giudizio che del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod.







**P.Q.M.**

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile 2 civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 58/2020 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta dal  avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2018 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 19 febbraio 2018, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;

2) condanna  alla refusione in favore di  s.r.l. delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in €. 346,00 per compensi di avvocato, e al presente gradi di giudizio, che liquida in €. 64,50 per esborsi ed €. 662,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Siracusa, il 31/07/2023.

Il Giudice  
(dott. Domenico Stilo)

